

## **COMUNE DI CARAFFA DEL BIANCO**

*Città Metropolitana di Reggio Calabria*

*Piazza Municipio • 89030*

*Tel. 0964 956001 • Fax 0964 956091*

*UFFICIO DEL SINDACO*

*Nr. 08/2022 Reg. Ordinanze*

*Prot. n. 69 del 08.01.2022*

**OGGETTO: – MISURE CONTINGIBILI E URGENTI MISURE PER LA PREVENZIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19 – SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA – PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SUL TERRITORIO COMUNALE.**

### **IL SINDACO**

**Visti** gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione,

**Visto** l'art. 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

**Visto** l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale;

**Visto** l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali,

**Visto** il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e, in particolare, l'art. 9, paragrafo 2, nonché il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali,

**Viste** le misure ed i provvedimenti statali e regionali adottati per fronteggiare l’epidemia epidemiologica da COVID 19;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge 24/12/2021 “Proroga dello stato di emergenza nazionale fino al 1/03/2022”;

Vista la nota prot.n420 del 7/01/2022 del gom di Reggio Calabria (proposta chiusura scuole a firma del Direttore Sanitario Aziendale)

**Visto** il DPCM 3 novembre 2020;

**Vista** l’ordinanza Ministero Salute 4 novembre 2020;

**Ritenuto** necessario, alla luce delle motivazioni su espresse:

**TENUTO CONTO** della necessità di ricorrere al potere contingibili ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica da covid – 19, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus;

**CONSIDERATO** che, già in diversi comuni della Regione Calabria e soprattutto in Comuni limitrofi, ci sono casi elevati di contagio, lo stesso viene facilitato con lo spostamento di persone anche da un Comune ad altro, le indicazioni epidemiologiche sul territorio regionale, evidenziano un aumento dei contagi e dei decessi da covid – 19 –.

Negli ultimi dieci giorni nel territorio del Comune di Caraffa del Bianco e nei comuni limitrofi di Sant'Agata del Bianco e Casignana, paesi da cui provengono gli alunni frequentanti le scuole di Caraffa del Bianco, si è registrata un'incidenza di nuovi casi confermati nel periodo in esame che, in relazione alla popolazione residente, assume aspetti di forte criticità, per i quali appare necessario rafforzare decisamente le misure di prevenzione, unitamente a specifiche limitazioni supplementari, rispetto a quelle già stabilite dalla regolamentazione nazionale e regionale, per tutte le aree geografiche, riducendo così drasticamente ogni possibilità di vicinanza fisica e limitando ogni spostamento.

La nostra comunità, costituita prevalentemente da persone anziane e con diverse patologie, si rende così necessario e prioritario tutelare l'intera popolazione residente con misure ordinarie e straordinarie con ogni mezzo.

Numerosi infettivologi di fama mondiale, consigliano la massima attenzione tra la popolazione scolastica, soprattutto soffermandosi fermamente nell'evitare assembramenti, raccomandando una temporanea sospensione delle attività didattiche in presenza.

**Richiamato** l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, che recita “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale”;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito;

**Visti:**

- il Testo Unico Leggi Sanitarie;
- il D. Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 Agosto 1990 nr. 241;
- il D. L. n. 19 del 25 marzo 2020;
- le altre disposizioni di legge vigenti in materia;

## **ORDINA**

*Per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati e sopra trascritti:*

La sospensione delle attività didattiche in presenza, per le Scuole dell'Infanzia, Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado con decorrenza 10 gennaio 2022 e fino a nuove disposizioni.

## **DISPONE, ALTRESI'**

che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale dell'Ente;

- la trasmissione dello stesso:
  - alla Prefettura di Reggio Calabria,
  - al Comando Stazione Carabinieri DI Caraffa (RC)
  - al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "M. Macri" di Bianco (RC).

## **AVVERTE CHE**

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento.

*Il Sindaco*

*Avv. Stefano U. Marapodi*  


